



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024**

#### ***Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM***

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327;

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

**Vista** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

**Visto** l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, “*1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate*”;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, “*Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo*”; **Considerato** ancora che, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, “*Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante*”;

**Considerato** l'Allegato II.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Visto**, in merito, l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 (come modificato dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023 e dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 196 del 28 giugno 2024) nel quale è stabilito quanto segue: “*Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che*

*fino alla data del 31 dicembre 2024, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta”;*

**Vista** la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 luglio 2023, avente a oggetto *“Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”;*

**Visto** il parere del Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2160 del 19 luglio 2023 avente ad oggetto: *“Normativa applicabile agli appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1/07/2023”;*

**Visto** il parere del Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2186 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto: *“D. Lgs. 36/2023: aggiudicazione del contratto finanziato con fondi PNRR”;*

**Vista** la successiva circolare del Commissario Straordinario del 4 agosto 2023, avente a oggetto *“Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”;*

**Considerato** che, come chiarito in quest’ultima circolare, *“nell’ambito dell’attività di ricostruzione discendente dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che – per il periodo di validità della richiamata deroga – è consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l’origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse”;*

**Vista** l’Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socioeconomico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022”* e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** l’Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”;*

**Vista** l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*

**Considerato** che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e

delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

**Vista** l'Ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante *“Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023”*;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 1 della richiamata Ordinanza speciale n. 49 del 2023, *“gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo”*;

**Considerato**, altresì, che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli *«Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione»*, approvati con Decreto del Commissario Straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'articolo 3 dell'Ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che *“I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente”*;

**Considerato** che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli Atti tipo, sono state avviate e sono in corso le progettazioni degli interventi previsti dalle Ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

**Considerato** che, al fine di favorire la semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, garantirne la legalità, promuovere l'efficienza attraverso condotte omogenee delle stazioni appaltanti, con Decreto del Commissario Straordinario n. 234 del 4 aprile 2024 sono stati approvati schemi di modelli tipo uniformi per le procedure della ricostruzione pubblica, in linea con il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Considerato** che gli interventi di ricostruzione pubblica previsti nelle Ordinanze nn. 137 del 2023, 129 del 2022 e 109 del 2020 e per i quali sono in corso le attività di progettazione e di affidamento dei conseguenti lavori superano i 1.500;

**Vista** l'Ordinanza n. 212 del 6 novembre 2024, con la quale è stato individuato nel 31 dicembre 2024 il termine per il completamento delle procedure di affidamento dei lavori degli interventi previsti dalle Ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

**Considerato** che si reputa necessario ulteriormente prorogare il suddetto termine almeno sino al 31 marzo 2025 e che è intenzione del Commissario Straordinario disporre tale proroga prima del decorso dell'attuale scadenza fissata al 31 dicembre 2024;

**Considerati** tutti gli ulteriori interventi previsti per la ricostruzione delle aree terremotate le cui progettazioni o relativi appalti di lavori sono in corso di affidamento nell'arco dell'anno 2024 e proseguiranno nel primo semestre dell'anno 2025;

**Verificato** il numero di stazioni appaltanti localizzate nel cratere sismico e soggetti attuatori degli interventi pubblici che ad oggi hanno ottenuto la qualificazione e sono iscritti nell'Elenco delle stazioni appalti qualificati tenuto dall'ANAC ed istituito dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Ritenuto** tale numero di stazioni appaltanti – nonostante i mesi trascorsi dal luglio 2023 – ancora insufficiente per poter sostenere le esigenze procedurali degli appalti della ricostruzione pubblica;

**Ritenuta** la notevole complessità di ottenere, anche acquisendo i relativi requisiti, la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2023 in una condizione speciale ed emergenziale che prevede un alto numero di Comuni e di appalti per la ricostruzione da affidare;

**Ritenuto** che un eventuale mutamento dei soggetti attuatori degli interventi in favore delle sole stazioni appaltanti qualificate (sia localizzate all'interno del cratere, sia esternamente allo stesso), anche a seguito di una assegnazione d'ufficio delle funzioni di stazione appaltante da parte dell'ANAC, potrebbe comportare una eccessiva centralizzazione delle procedure con rischio di stallo delle attività (ivi incluse quelle ordinarie) delle stazioni appaltanti qualificate prescelte o individuate;

**Ritenuto**, altresì, che l'entrata in vigore del sistema di qualificazione al 1 gennaio 2025 rischierebbe di bloccare le attività di ricostruzione e i correlati affidamenti dai lavori, in particolare per quanto concerne quelli previsti nelle Ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023;

**Ritenute**, dunque, ancora sussistenti le ragioni di interesse pubblico alla base della decisione di rinviare – in deroga – l'operatività nell'ambito degli appalti per la ricostruzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal d.lgs. n. 36 del 2023; e questo sino al 30 giugno 2025 così fornire un congruo aggio temporale anche rispetto a quella che sarà la proroga del termine per le procedure di affidamento dei lavori degli interventi previsti dalle Ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022 e consentire un coordinamento dei cronoprogrammi degli affidamenti delle singole stazioni appaltanti;

**Visto**, altresì, il decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, recante “*Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture*”, come modificato dal decreto ministeriale 2 agosto 2021, n. 312;

**Visto e considerato** l'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce:

*“6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23”;*

**Visto e considerato** l'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che stabilisce:

*“1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per*

*importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.*

*2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9, di cui al comma 4.*

*3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.*

*4. Nell'allegato I.9 sono definiti:*

*a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;*

*b) i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;*

*c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;*

*d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;*

*e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;*

*f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.*

*5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”;*

**Considerati** gli incontri con gli USR delle quattro Regioni colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 e tenutisi nelle date dell'8 aprile 2024, 7 settembre 2024 e 11 novembre 2024, nel corso dei quali si è evidenziato, *inter alia*, come le stazioni appaltanti e gli operatori di progettazione non risultino ancora in grado di adeguarsi efficacemente ai nuovi metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (c.d. *Building Information Modeling – BIM*);

**Ritenuto** che l'entrata in vigore al 1° gennaio 2025 di tali metodi e strumenti, anche per la progettazione di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, potrebbe generare dei ritardi nel completamento delle azioni di ricostruzione che confliggerebbero con il perseguimento del risultato, assunto a primo principio informatore dell'azione pubblica nell'ambito del diritto dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Ritenuto**, pertanto, di esercitare i poteri di deroga previsti dalla legislazione vigente e derogare – sino al 30 giugno 2025 – all’obbligo previsto dall’articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Tenuto conto** del nuovo Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di Alta Sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

**Visti** l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell’organo emanante;

**Considerata** l’urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori di adeguare i rispettivi cronoprogrammi amministrativi per strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento;

**Ritenuta**, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

**Dato** atto dell’intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

#### ***(Proroga regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti)***

1. Nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall’articolo 2 dell’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, confermato dalle Ordinanze n. 162 del 20 dicembre 2023 e n. 196 del 28 giugno 2024 è prorogato al 30 giugno 2025. Per l’effetto, al richiamato articolo 2 dell’Ordinanza n. 145 del 2023, come modificato dalle Ordinanze n. 162 del 2023 e n. 196 del 2024, le parole “*fino alla data del 31 dicembre 2024*” sono sostituite dalle seguenti: “*fino alla data del 30 giugno 2025*”.

2. Nelle more della piena operatività del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, i soggetti attuatori di interventi pubblici e comunque le stazioni appaltanti del Cratere degli eventi sismici registrati a far data dal 24 agosto 2016, sono tenuti a curare – in favore dei propri dipendenti e collaboratori e in vista di una loro futura iscrizione nell’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate – l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e approfondimento delle tematiche connesse alla disciplina dei contratti pubblici e al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

### **Articolo 2**

#### ***(Disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM)***

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, è sospeso l'obbligo, previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025.

### **Articolo 3** ***(Entrata in vigore ed efficacia)***

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario  
Sen. Avv. Guido Castelli